

Le innovazioni nel web «senza frontiere» creano situazioni sempre più inedite

La rivoluzione digitale investe tasse e diritto

Bitcoin, e-commerce e sharing spiazzano le regole

di **Dario Aquaro**
e **Cristiano Dell'Oste**

■ Transazioni in criptovalute, prestazioni di servizi tramite web, piattaforme di collaborazione di-

sintermediate. L'innovazione digitale rompe gli schemi e costringe fisco e diritto a inseguire i nuovi fenomeni. «Il Sole 24 Ore» ricostruisce i fronti ancora aperti e le possibili soluzioni.

Speciale ▶ pagine 2-3

Da internet ai bitcoin tasse e leggi inseguono la grande corsa digitale

Soggetti, attività e territori difficili da identificare

Chi «incassa» la criptovaluta

Un investitore converte in euro i bitcoin acquistati con 100 dollari: va tassato?

Chi opera online con una start up

Una società offre servizi per ottimizzare la pubblicità sulla rete: pagherà la web tax prevista dalla legge di Bilancio? E come?

PAGINE A CURA DI

Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste

■ Istantanee dall'economia digitale. C'è il giovane informatico che qualche anno fa ha investito 100 dollari in bitcoin e oggi li converte mettendo a segno un bel guadagno. C'è il pensionato che ha incaricato il nipote, studente universitario, di gestire via internet l'affitto della casa al mare nei fine settimana. E c'è la start up fondata da un ricercatore per offrire servizi digitali che ottimizzano la pubblicità sul web. Tutti quanti, in un modo o nel-

l'altro, si trovano di fronte a norme incerte e - senza saperlo - sono finiti nell'agenda dei "regolatori" italiani ed europei. O, almeno, di quelli più attenti.

Che le autorità nazionali ed europee stiano monitorando le diverse manifestazioni dell'economia digitale, dalle criptovalute alla sharing economy, è fuor di dubbio. Ma è altrettanto evidente che - al momento - il fisco e il diritto si trovano a inseguire fenomeni che restano, da un estremo all'altro, privi di regole (quando ne avrebbero bisogno) o vietati (quando sareb-

Chi gestisce la casa dei genitori

Uno studente affitta via internet l'alloggio di famiglia: è lui il «vero» contribuente?

Chi opera come exchanger

Contrattazione di monete virtuali e quotazione dei tassi di cambio: come interviene su queste attività la normativa anticiclaggio?

be necessario disciplinarli). Di certo ci sono alcune difficoltà oggettive che la normativa incontra quando si confronta con nuove forme di attività (servizi digitali e valute virtuali) o con



attività economiche tradizionali “facilitate” dal web (affitti, trasporti, ristorazione).

Una prima complicazione deriva dall'enorme allargamento della platea degli attori. Soggetti quasi sempre privi di partita Iva che operano nei vari campi dell'economia condivisa, spesso nei ritagli di tempo o in modo occasionale. E che, se si esclude la norma sugli affitti brevi (Dl 50/2017), in Italia restano privi di discipline fiscali specifiche.

La difficoltà di inquadrare i ricavi nelle categorie già esistenti può produrre due effetti opposti ed entrambi negativi, frenando l'iniziativa economica o lasciando campo libero all'evasione fiscale.

La disintermediazione dei servizi, con l'allargamento della platea a operatori non professionali, pone l'esigenza di tutelare gli utenti senza cadere in un eccesso di regolazione.

Un altro aspetto delicato deri-

va dalla struttura stessa di internet, che non si ferma ai confini nazionali dei singoli Stati e spesso rende difficile per le autorità nazionali individuare le basi imponibili da tassare. Tant'è che la web tax introdotta dalla legge di Bilancio a partire dal 2019 prevede che sia lo stesso committente a riscuotere il tributo sotto forma di trattenuta dal prezzo pagato alle imprese digitali. Come dire: applichiamo l'imposta fin che possiamo o poi diventerà impossibile. Ma, anche così, i nodi applicativi sono tutt'altro che risolti (si veda l'articolo in pagina).

È in questo scenario che si muovono i tentativi di definire regole certe a livello internazionale, con tutte le difficoltà di fissare un criterio di tassazione condiviso da una parte e dall'altra dell'Oceano. Più realistico è agire sul coordinamento delle norme antielusive o dettare regole uniformi almeno in ambito europeo. Rientra in quest'ultimo filone, ad esempio, la “rivolu-

zione dell'Iva” annunciata dall'Unione europea a partire dal 2021, secondo cui l'e-commerce scontrerà l'imposta nel Paese del consumatore (si veda Il Sole 24 Ore di venerdì 19 gennaio).

Un altro fronte su cui sta operando l'Unione europea è quello dell'antiriciclaggio, con l'annunciata introduzione della V direttiva. Tema che non riguarda solo l'economia digitale, ma che la “intercetta” a livello delle criptovalute. Mentre il grado di pericolosità dei bitcoin sotto il profilo del riciclaggio è ancora oggetto di discussione tra gli esperti, l'Italia ha anticipato alcuni punti della futura direttiva, inserendo tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio anche gli operatori e le piattaforme che convertono la moneta virtuale in denaro avente corso legale (gli exchanger). Ma, come per la web tax, anche in questo caso l'applicazione è tutt'altro che agevole e attende istruzioni dettagliate.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattro problemi da risolvere



Bitcoin e tassazione

La difficoltà di inquadrare le criptovalute crea molta incertezza a livello tributario, ad esempio sui pagamenti ricevuti da imprese e professionisti



Piattaforme di scambio

In generale occorre capire se gli exchanger ricadono sotto le norme antiriciclaggio quando le monete virtuali vengono convertite in valute reali



Sharing economy

Difficoltà nell'identificare i contribuenti e distinguere redditi imponibili e rimborsi; scarse notizie sui prestatori di servizi; differenze fiscali nella Ue



Multinazionali del web

Alcune attività dell'economia digitale sono a-territoriali e ci sono ordinamenti extra-europei che permettono di rinviare o evitare la tassazione

**DOMANDE
&
RISPOSTE****● Che cosa sono i bitcoin? E le altre criptovalute?**

Il bitcoin è una valuta virtuale, creata da computer (con un processo definito *mining* che consiste nella soluzione di problemi matematici), scambiata sul web e che viene conservata dagli utenti in un portafoglio virtuale (*custodial wallet*). A differenza delle valute tradizionali, i bitcoin sono decentralizzati: non sono governati da una banca centrale e sono gestiti in versione peer-to-peer. Tra le *alt-coin* più utilizzate, Ethereum, Litecoin e Cardano.

● È corretto considerare i bitcoin come una moneta?

Le monete hanno determinate funzioni: unità di conto, mezzo di scambio e di pagamento, riserva di valore. Da manuale, quindi, il bitcoin non può essere considerato una "moneta": se c'è la funzione di mezzo di scambio, manca quella di mezzo di pagamento. Nulla vieta di accettarli per le prestazioni, ma l'eccessiva volatilità li rende inefficienti. Per lo stesso motivo, è difficile attribuirgli anche la funzione di riserva di valore.

● Come si possono acquisire le criptovalute e dove avvengono le transazioni?

Le criptovalute possono essere acquistate su specifici mercati online (cui si sono aggiunti addirittura alcuni Atm), ricevute in cambio di beni e servizi, o quale commissione per i "minatori". Gli scambi di criptovalute avvengono su piattaforme non regolamentate (*exchange*), alcune delle quali offrono anche il servizio di custodia del *wallet*, il portafoglio che gestisce la chiave digitale e che, una volta aperto con la propria password, consente di firmare le transazioni.

● Come viene garantita la sicurezza delle transazioni?

La sicurezza del sistema di transazioni è garantita da una doppia chiave di criptazione. Una è pubblica e consente di riconoscere le persone nel registro pubblico distribuito (*blockchain*). L'altra è personale e segreta, usata per firmare e certificare la volontà di trasferire bitcoin da un *wallet* all'altro. L'attività di *mining* (sistema *proof of work*) consiste nel coordinare e mettere matematicamente d'accordo tutti i "peer" per validare un blocco di transazioni, verificando la disponibilità del bitcoin e bloccando tali transazioni, con dispiego di enormi capacità di calcolo (e di energia elettrica).

● Come si certifica la trasparenza delle operazioni?

Tutte le transazioni sono dunque archiviate in un libro mastro condiviso e basato su un algoritmo, la *blockchain* ("catena di blocchi"), che è trasparente e accessibile da tutti i computer, e non può essere modificato se non con il consenso di oltre la metà degli utenti. La *blockchain* evita falsificazioni e fenomeni di *double spending* (cioè che gli stessi bitcoin siano usati per più transazioni).

● Cosa sono le Initial coin offering (Ico)?

Una Ico consente di raccogliere pubblicamente fondi da destinare a progetti o iniziative di vario genere, ad esempio una start up, o per ottenere servizi. In questo è simile al *crowdfunding*. Il pubblico, però, non ottiene quote sociali della start up, ma un *token* (gettone) o una criptovaluta che può essere scambiato nella stessa piattaforma in cui è emesso. La cautela con cui il fenomeno è trattato deriva dal fatto che le Ico sono disciplinate dalle regole tecniche delle piattaforme decentralizzate, e non dalle norme di legge che regolano – ad esempio – le offerte pubbliche di titoli o la raccolta di capitale.